



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero
Servizio Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 250 del 13-07-2016

(n. 786 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: ISTANZA DI RILASCIO PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE IN SANATORIA
EX ART. 36 L.R. N.96/1996 ALLOGGIO E.R.P.. SPERATI TOMMASO.
PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTA ed esaminata l'istanza a firma del Sig. Sperati Tommaso, nato a Ortona (CH) il 26/08/1983, e ivi residente in Via della Ricostruzione n. 2, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.6914 del 10/03/2016, con la quale veniva richiesto il rilascio del provvedimento di assegnazione in sanatoria dell'alloggio di proprietà dell'A.T.E.R. ubicato in Ortona, Via della Ricostruzione, 2/4, ai sensi dell'art.36 L.R. n.96/1996 così come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2015 n. 11, per trovarsi nella condizione di occupante abusivo dell'alloggio stesso;

VISTO l'art.36 della L.R. n.96/1996 nella sua attuale formulazione, così come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2015 n. 11, che prevede che l'assegnazione in sanatoria di un alloggio di e.r.p. possa avvenire nei confronti di coloro che alla data del 15.5.2015 lo occupino senza titolo, subordinatamente al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriormente alla data del 15.5.2015 nonché all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'art.2 della L.R. n.96/1996 al quale provvede, a norma dell'art. 36/13° della medesima norma, la competente Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art.7 stessa norma;

RILEVATO che:

- l'istanza di che trattasi, con nota n.8299 del 22/03/2016, è stata da questo Ente trasmessa alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art.7 L.R. n.96/1996 la quale, a norma dell'art.36 della medesima normativa è competente, tra l'altro, all'accertamento della sussistenza dei previsti requisiti per l'assegnazione in capo al richiedente;
- detta Commissione con nota n.99 del 07/07/2016, ha espresso il proprio parere contrario alla concessione della richiesta assegnazione in sanatoria poiché *".. l'occupazione abusiva da parte dello Sperati è iniziata con la morte della nonna Della Penna Antonina deceduta il 6/8(2015), e quindi da data successiva a quella di legge (15/05/2015)."*;

VISTA la L.R. n.96/1996;

VISTA la L.R. n.11/2015;

VISTA la Legge n.241/1990;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1) per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente richiamati, non accogliere l'istanza di assegnazione in sanatoria dell'alloggio di e.r.p. di proprietà dell'A.T.E.R. ubicato in Ortona, Via della Ricostruzione, 2/4. avanzata dal Sig. Sperati Tommaso, nato a Ortona (CH) il 26/08/1983, e ivi residente in Via della Ricostruzione n. 2, a ciò ostando il parere contrario espresso dalla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art.7 della L.R. n.96/1996, competente a norma dell'art.36 della medesima normativa ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.;

2) dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge;

3) dare atto, altresì, che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegni di spesa per l'Ente.

IL DIRIGENTE
Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993